



Comune di Massa Lubrense
PROVINCIA DI NAPOLI

Ordinanza N.
Data di registrazione

255
22/09/2026

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE. DIVIETO DI DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DEI CANI SUL TERRITORIO COMUNALE IN QUALSIASI ORA DEL GIORNO SENZA GUINZAGLIO E/O MUSERUOLA. PRESCRIZIONI E SANZIONI A TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA E DEL DECORO URBANO.

SINDACO

PREMESSO che sul territorio del Comune di Massa Lubrense è stata segnalata una reiterata e diffusa consuetudine da parte di possessori e conduttori di cani di lasciare circolare gli stessi sul suolo pubblico (strade, piazze, parchi e giardini aperti al pubblico) liberi e privi di guinzaglio e/o museruola, o comunque non adeguatamente custoditi;

RILEVATO che tale fenomeno rappresenta un potenziale e concreto pericolo per l'incolumità pubblica, con particolare riferimento ai soggetti più vulnerabili quali bambini, anziani e persone con disabilità, potendosi verificare episodi di aggressione, morsi o turbamento della quiete e della sicurezza dei cittadini e dei turisti che frequentano il territorio comunale;

CONSIDERATO altresì il frequente verificarsi di fenomeni di degrado urbano legati all'abbandono delle deiezioni canine sul suolo pubblico, con conseguenti problematiche igienico-sanitarie e di decoro per l'ambiente cittadino;

RITENUTO pertanto necessario e urgente intervenire con un provvedimento straordinario volto a prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, nonché a garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie sul territorio comunale;

VISTA la legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);

VISTO l'art. 672 del Codice Penale relativo all'omessa custodia e malgoverno di animali;

VISTE le disposizioni del Ministero della Salute, in particolare l'Ordinanza 6 agosto 2013 e successive proroghe e modificazioni, da ultimo con provvedimento del Ministero della Salute del 16 luglio 2026, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2026, concernente la "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani", la quale stabilisce, tra l'altro, l'obbligo per il conduttore di un cane di utilizzare sempre il guinzaglio di una misura non superiore a mt. 1,50 nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, nonché di portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali;

VISTO l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL), in materia di ordinanze contingibili ed urgenti volte a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. È fatto divieto assoluto a chiunque, in qualsiasi ora del giorno e della notte, di lasciare circolare i cani incustoditi o liberi, senza idoneo guinzaglio e/o museruola, su tutte le strade pubbliche o aperte al pubblico, nelle piazze, nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi del territorio del Comune di Massa Lubrense.

2. I proprietari e i conduttori di cani, a qualsiasi titolo, hanno l'obbligo tassativo di:

a) Utilizzare sempre il guinzaglio di una misura non superiore a 1,50 metri durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree appositamente destinate e delimitate (aree cani);

b) Portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti;

c) Assicurarsi che l'animale abbia un comportamento tale da non stringere relazioni aggressive o da non arrecare danno o disturbo a persone, altri animali o cose;

d) Essere muniti di idonea attrezzatura (sacchetti impermeabili e/o palette) per l'immediata raccolta delle deiezioni solide prodotte dall'animale, provvedendo alla pulizia del suolo e al corretto smaltimento nei contenitori dei rifiuti.

AVVERTE

Che, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, secondo le modalità previste dalla Legge n. 689/1981 e dai regolamenti comunali vigenti, con pagamento in misura ridotta pari ad € 166,66.

DISPONE

1. Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune di Massa Lubrense e data massima diffusione attraverso gli organi di stampa e i canali istituzionali dell'Ente.

2. Che copia del presente provvedimento venga trasmessa per opportuna conoscenza e per quanto di competenza alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, al Comando di Polizia Municipale di Massa Lubrense, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla Compagnia Guardia di Finanza di Massa Lubrense, al Commissariato P.S. di Sorrento, e ai servizi veterinari dell'ASL competente.

Le Forze dell'Ordine e il Corpo di Polizia Locale sono incaricati della vigilanza e dell'esatta esecuzione del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Sindaco

Liberato Staiano / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)